

**Accounti 2006.** Vecchi acquisti di terreni con valore dettato dagli atti **Pag. 26**

**Previdenza.** La Finanziaria aiuta le gestioni Inps degli autonomi **Pag. 27**

**Diritto e Internet.** Sotto indagine i vertici di Google Italia **Pag. 28**



**Professioni.** I giovani avvocati si oppongono alla riforma **Pag. 29**

Sabato 25 Novembre 2006

www.ilssole24ore.com/norme

**La manovra d'autunno.** Dalla prossima settimana aumenti differenziati per grado di parentela

## Donazioni, il Fisco cambia

### Stop all'imposta di registro - A ogni beneficiario la sua aliquota

Angelo Busani

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007) scattano le nuove norme sulla tassazione delle donazioni: in alcuni casi, quindi, queste sono le ultime

**LO SPARTIACQUE**

Le nuove regole in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione sulla «Gazzetta Ufficiale»

ore per procedere ai trasferimenti tra vivi pagando meno imposte (la pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale» è prevista per lunedì o al più tardi per martedì). Si tratterà di un ritorno al passato per molte donazioni, e cioè per quelle tra coniugi o parenti in linea retta, in quanto la

franchigia di 1 milione di euro che spetta in questi casi determina (per le donazioni che appunto non eccedono il valore di 1 milione) il medesimo carico fiscale che si applicava prima del 3 ottobre 2006, e cioè quando il Dl 262 reintrodusse la tassazione dei trasferimenti gratuiti tra vivi che era stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Per effetto della legge 383/2001, infatti, i trasferimenti per donazione fatti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado non scontavano alcuna imposta; faceva eccezione il caso della donazione di beni immobili, ove si applicavano le imposte ipotecaria e catastale (per un complessivo 3%), salvo che ci si potesse avvalere dell'agevolazione "prima casa" (in questo caso le imposte ipotecarie ammontavano a 168 euro cadauna). Invece, i trasferimenti per donazione fatti a favo-

re di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado erano soggetti all'imposta di registro per il valore della quota spettante a ciascun beneficiario superiore all'importo di 350 milioni di vecchie lire.

Il Dl 262/2006 ha invece stabilito che alle donazioni si applicassero l'imposta di registro e, nel caso di immobili, le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso del coniuge e dei parenti in linea retta non si applicava peraltro imposta di registro (ma solo imposta ipotecaria e catastale) se la donazione aveva a oggetto beni immobili. Se invece si trattava di beni diversi dagli immobili, al coniuge e ai parenti in linea retta si applicava l'aliquota del 4% con la franchigia di 100 mila euro. Nel caso di donazione ai parenti fino al quarto grado, agli affini in linea retta e agli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota dell'imposta di regi-

stro era del 2% se la donazione aveva per oggetto beni immobili e del 6% se aveva per oggetto beni diversi dagli immobili. Nel caso di donazione a soggetti diversi dai precedenti, l'aliquota dell'imposta di registro era del 4% se la donazione aveva per oggetto beni immobili e dell'8% per beni diversi dagli immobili.

Inoltre, per il 262/2006 non si tassava qualsiasi donazione: l'imposta non si applicava alle donazioni di crediti, alle quote di fondo comune di investimento, ai beni mobili in genere e quindi alle automobili, ai nautanti, agli aeromobili, ai gioielli, al mobilio.

Con la legge di conversione del decreto legge 262/2006, per le donazioni si abbandona dunque l'imposta di registro e si ripristina l'imposta di donazione, qualunque sia il bene donato, e le aliquote vengono differenziate a seconda che donatori siano:


a) il coniuge e i parenti in linea retta. Qui l'aliquota è del 4% (ma con franchigia di 1 milione da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);

b) i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado. In questo caso l'aliquota è del 6% (senza alcuna franchigia);

c) altri soggetti diversi dai precedenti. L'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Nel caso poi che la successione e la donazione riguardino beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento. Peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari della successione oppure il donatario si trovino nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna.

**INTERVISTA** | Giorgio Benvenuto | Commissione Finanze



Sostenitore dello «Statuto». Giorgio Benvenuto

## «Dalle Camere un freno alla retroattività fiscale»

Valentina Maglione

Istituire nuove imposte che valgono anche per il passato è «un comportamento da stigmatizzare», perché fa saltare «il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente». E le misure retroattive contenute nel decreto legge 262/06 e in Finanziaria (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), dalla stretta sulle auto aziendali a quella sugli studi di settore, sono «da modificare». Parola di Giorgio Benvenuto, 69 anni, eletto nelle liste dell'Ulivo e, da giugno, alla guida della commissione Finanze di Palazzo Madama. Benvenuto è un paladino dei diritti del contribuente: presidente della commissione Finanze della Camera nel 2000, si era battuto per l'approvazione dello «Statuto dei diritti del contribuente».

«Non abbiamo potuto modificare il decreto fiscale per questioni di tempo. Però le commissioni Bilancio e Finanze riunite hanno approvato un ordine del giorno, accettato dal Governo, che impegna l'Esecutivo a rispettare lo Statuto del contribuente, a non prevedere più, in futuro, norme fiscali retroattive e a far decorrere i decreti legge almeno dal giorno successivo a quello della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

**Intanto l'aumento del costo del fringe benefit, previsto dal collegato, ma efficace dal 1° gennaio 2006, peserà sulle buste paga dei dipendenti.**

È una questione molto grave, una perdita consistente per i lavoratori, che dovranno scontare un aumento d'imposta non preventivato. Ecco, il contrasto all'evasione fiscale è

sacrosanto. Ma, per portare avanti un'operazione seria, il legislatore non può prescindere dal rispetto delle regole. Le previsioni del pacchetto "auto aziendali" sono un passo falso.

**Errori che pensate di correggere?**

Il collegato offre al Governo la possibilità di aggiustare il tiro con un provvedimento ministeriale. Main commissione abbiamo approvato un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di lasciare spazio al legislatore.

**Istituire nuovi prelievi che guardano al passato fa saltare la fiducia tra Stato e contribuente**

**Sarà il Parlamento ad alleggerire la stretta sulle auto aziendali?**

È probabile che in Finanziaria si decida quale strumento usare. E la manovra potrebbe anticipare anche il contenuto dell'intervento.

**E gli studi di settore? Sarà confermata la severità - retroattiva - degli accertamenti?**

Anche questa è una norma sbagliata. In Parlamento affronteremo la questione: sarà necessario trovare la copertura, ma cercheremo di cambiarla.

### LUNEDÌ SUL SOLE

#### NORME E TRIBUTI

#### TAGLI ALL'IRAP: LIMITI AL CUMULO CON ALTRI BONUS

La riduzione del cuneo fiscale previsto dalla manovra amplia il panorama dei benefici alle imprese. L'utilizzo dei bonus, però, non sarà libero, e bisognerà fare i conti con il divieto di cumulo con altri incentivi già in atto.

**Sanzioni antisommerso, inasprimento in arrivo**

Dal primo gennaio 2007 si moltiplicano per cinque gli importi delle sanzioni contro il lavoro nero. L'inasprimento è dettato dalla Finanziaria che, sempre con lo scopo di combattere il lavoro nero, crea nuovi adempimenti per le assunzioni e rilancia i servizi pubblici per l'impiego.

### Ritorno al passato

Il regime fiscale delle donazioni riscritto dal collegato alla Finanziaria 2007

Beneficiario	Valore del bene	Tassazione
Genitore	Sotto un milione	Zero
	Sopra un milione	4% sull'eccedenza
Coniuge	Sotto un milione	Zero
	Sopra un milione	4% sull'eccedenza
Figlio	Sotto un milione	Zero
	Sopra un milione	4% sull'eccedenza
Nipote	Qualsiasi valore	6% sull'intero valore
	Qualsiasi valore	8% sull'intero valore
Convivente	Qualsiasi valore	6% sull'intero valore
	Qualsiasi valore	8% sull'intero valore
Altro	Qualsiasi valore	6% sull'intero valore
	Qualsiasi valore	8% sull'intero valore

\* di cui 3% per imposta catastale e ipotecaria. Nota: in caso di prima casa al posto del 3% si pagano 336 euro in misura fissa

Dal pignoramento abbreviato verso terzi al blocco dei pagamenti della Pa

## Più armi alla riscossione coattiva

Luigi Lovecchio

Il Fisco affila le armi nella lotta ai contribuenti morosi: dal pignoramento "abbreviato" dei crediti verso terzi, al rafforzamento del potere di richiedere la dichiarazione del terzo debitore del contribuente, sino al blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni: la legge di conversione del decreto legge 262 offre un ricco "carnet" di strumenti per contrastare l'evasione da riscossione.

**Dichiarazione del terzo**

Si tratta di una facoltà propeudeica al pignoramento presso terzi, che consiste nel chiedere al debitore del contribuente notizie e precisazioni in ordine alla tipologia e all'entità del credito vantato dal soggetto moroso. Rispetto alla normativa precedente, il collegato stabilisce una sanzione - da 2.065 e 20.658 euro - a carico del terzo che non rende la dichiarazione ovvero la rende in modo infedele. La risposta alla richiesta degli agenti della riscossione deve essere data nel termine fissato nella richiesta stessa, che non può essere inferiore a

**A PAG. 41-44**



Una dote di 6,7 miliardi. A tanto ammontano le maggiori entrate derivanti dal collegato alla Finanziaria 2007 definitivamente approvato dal Senato giovedì scorso. Nel provvedimento spiccano le nuove regole per la riscossione e il ritorno dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Oggi «Il Sole-24 Ore» pubblica la seconda e ultima parte del testo del decreto legge (262/06) coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione. La prima parte è stata pubblicata ieri.

30 giorni. È facile prevedere che questa facoltà sarà attivata nei confronti degli istituti bancari che, attraverso la consultazione dell'anagrafe dei conti, risulteranno intrattenere rapporti con il contribuente

**Accesso nei locali**

In caso di morosità superiore a complessivi 25 mila euro, gli agenti della riscossione possono accedere nei locali dei contribuenti, operatori economici (imprese e professionisti), allo scopo di acquisire la documentazione (fatture, contratti, eccetera) comprovante l'esistenza di crediti verso terzi.

**Pignoramento presso terzi**

La procedura di pignoramento del quinto dello stipendio viene estesa a qualsiasi credito del contribuente, con l'eccezione dei crediti pensionistici. La facilitazione prevista per gli agenti della riscossione, rispetto alla procedura degli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile consiste nella possibilità di ingiungere il pagamento delle somme dovute direttamente al terzo, debitore del contribuente, saltando la fase della ci-

tazione davanti al giudice dell'esecuzione. Va comunque precisato che, in caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento, l'unica conseguenza è costituita dall'attivazione dell'ordinaria procedura civilistica, questa volta con l'intervento obbligatorio del giudice ordinario. L'atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo sia al contribuente.

**Blocco dei pagamenti**

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico, prima di effettuare qualsiasi pagamento di importo superiore a 10 mila euro, devono verificare se il beneficiario ha pendenze iscritte a ruolo per somme complessivamente superiori al medesimo importo. In questo caso il pagamento dovrà essere "congelato" e l'ente dovrà informare l'agente della riscossione competente.

**Compensazione con i crediti**

Prima di erogare un rimborso d'imposta, l'agenzia delle Entrate verifica se il contribuente è iscritto a ruolo e, in caso positivo, a prescindere dalla cifra, blocca il rimborso e informa

l'agente della riscossione. Quest'ultimo invia al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito da riscossione coattiva. Il contribuente ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della proposta, per decidere. Se rifiuta la compensazione, riprendono gli atti della riscossione coattiva e l'agente provvede, si ritiene, a pignorare il credito d'imposta, previa notifica dell'apposito atto di pignoramento.

**Aggi per la riscossione**

Nei casi in cui gli enti locali si avvalgono della facoltà di effettuare la riscossione volontaria delle proprie entrate in forma diretta e di lasciare invece agli agenti della riscossione la sola fase coattiva, è previsto un incremento dell'aggio ordinario del 25 per cento. Viene inoltre stabilito, innovativamente, che una parte dell'aggio, non superiore al 5% delle somme a ruolo, sia posta a carico del contribuente anche in caso di pagamento della cartella entro il termine ordinario dei 60 giorni dalla notifica.

**Servizio idrico integrato**

La riscossione volontaria della tariffa per il servizio idrico integrato può anche essere effettuata attraverso il modello F24, dietro convenzione (dunque senza gara) con l'agenzia delle Entrate.

*Il prestigio non ha prezzo*

*Le scarpe Barrett si riconoscono dai dettagli, punto per punto. Perché sono il risultato di una scrupolosa scelta dei pellami più pregiati e della sapienza dei suoi "Maestri Calzolai". Così nascono scarpe fatte a mano dall'inconfondibile Stile Barrett.*



Derby vaschetta, lavorazione bolognese a sacchetto. € 400,00

www.barrett.it  
tel. +39 0521-988741